

XIX legislatura

**A.S. 1014:**

**Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»**

Febbraio 2024  
n. 128



servizio del bilancio  
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»». NL128, mese 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

Articolo 1 ( <i>Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026</i> ).....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31</i> ) .....	4
Articolo 3 ( <i>Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026</i> ).....	9
Articolo 4 ( <i>Disposizioni transitorie e finanziarie</i> ) .....	10



## Articolo 1

### *(Soggetto attuatore delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026)*

La norma a decorrere dal 6 febbraio 2024, data di entrata in vigore del presente decreto, individua ANAS S.p.A. quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla medesima data, alla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, di seguito «Società». Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Società trasmette ad ANAS S.p.A. una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di cui al primo periodo e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento delle relative attività.

### Allegato A

Elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.A. come soggetto attuatore

Regione	Intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazze”
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate

**La RT** afferma che la norma detta disposizioni urgenti sulla realizzazione di alcune opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 al fine di far fronte alle difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali opere, nonché di assicurarne la realizzazione in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento.

Per gli interventi affidati ad ANAS S.p.A. risultano attualmente efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l'esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l'espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica.

La RT precisa che la realizzazione degli interventi del Piano delle opere olimpiche relativi ad infrastrutture stradali statali è stata disciplinata con la convenzione quadro stipulata dalla Società con ANAS S.p.a. il 1° giugno 2023, adottata in attuazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto interministeriale 7 dicembre 2020 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2022, nonché dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2022, di approvazione del Piano degli interventi olimpici. Tutti gli interventi retrocessi ad ANAS alla luce del decreto in esame rientrano nel regime

dell'articolo 1, comma 2, e dell'Allegato 1 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, che affida ad ANAS la prosecuzione delle attività di stazione appaltante finalizzate a consentire il perfezionamento delle procedure autorizzative e la redazione dei progetti, secondo le indicazioni di SIMICO ovvero del Commissario straordinario. Per le predette opere, pertanto, non è ancora stata stipulata la convenzione di subentro prevista dall'articolo 1, commi 4 e 5, della predetta convenzione quadro, con cui deve essere formalizzato il subentro della Società (ovvero del Commissario straordinario per le opere commissariali) alle attività di ANAS in qualità di soggetto attuatore e stazione appaltante.

In particolare, tutti gli interventi retrocessi ad ANAS si trovano al momento ancora nella fase di progettazione: per due di questi interventi (SS36 Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni - Lecco e SS36 Consolidamento Galleria Monte Piazze) si è concluso l'iter autorizzativo del progetto e, pertanto, è possibile procedere all'approvazione e all'affidamento dei lavori mediante l'utilizzo degli Accordi quadro conclusi da ANAS S.P.A. già disponibili; per gli altri tre interventi, è, invece, ancora in corso di svolgimento la conferenza di servizi, indetta dalla Società, per il perfezionamento dell'iter autorizzativo del progetto.

L'attività di progettazione è stata svolta da ANAS, che ha altresì offerto il supporto tecnico-amministrativo alla Società nella predisposizione della documentazione funzionale all'iter approvativo. Non sussistono, pertanto, posizioni passive e debitorie nei confronti dei soggetti terzi coinvolti nella fase di progettazione che possano comportare una esposizione di ANAS rispetto alle fonti di copertura finanziaria individuate per i predetti cinque interventi. Sulla regolazione dei corrispettivi per tali costi esterni, la RT rinvia a quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del decreto in esame.

Infine, la RT conclude asserendo che la disposizione in esame non produce effetti negativi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'Allegato A, la RT evidenzia che lo stesso prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026 affidate ad ANAS S.p.a. come soggetto attuatore.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 38 – Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	F37H20001460001	23.570.100,00 € di cui IVA: 150.070,09 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 4.059.863,17 €
Lombardia	SS 36 – Adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco	F87H16000580001	35.629.100,00 € di cui IVA: 226.849,37 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 7.184.322,78 €
Lombardia	SS 36 – Consolidamento galleria “Monte Piazzo”	F97H20001160001	55.293.500,00 € di cui IVA: 352.052,00 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 11.133.663,57 €
Lombardia	SS 36 – Potenziamento svincolo in località Piona	F97H19000000001	8.229.100,00 € di cui IVA: 52.394,42 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.604.742,35 €
Lombardia	SS 36 – Messa in sicurezza tratta Giussano-Civate	F47H20001140001	74.386.000,00 € di cui IVA: 473.613,35 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 14.765.450,27 €

In relazione a tali interventi, la RT evidenzia che il costo complessivo delle opere è integralmente finanziato a valere sulle risorse stanziato a legislazione vigente e riportate puntualmente nel piano complessivo delle opere, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8 settembre 2023. Gli interventi dell'Allegato A sono ricompresi nell'Allegato 1 del medesimo d.P.C.m. dove sono riportate le opere di impiantistica sportiva ed infrastrutturali, stradali e ferroviarie tutte aventi integrali copertura finanziaria alla data di adozione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e con ultimazione stimata del relativo cronoprogramma entro il 31 dicembre 2025 ovvero oltre tale data.

Di seguito la RT riporta il cronoprogramma aggiornato degli interventi di cui all'Allegato A.

Territorio	Cluster	Venue	Descrizione dell'investimento	Cronoprogramma	
				Inizio lavori	Fine lavori
Lombardia	Giussano	SS36	Messa in sicurezza tratta Giussano - Civate	01/01/2025	30/05/2026
Lombardia	Lecco	SS36	Adeguamento a tre corsie del ponte Manzoni - Lecco	01/02/2024	01/01/2026
Lombardia	Monte Piazzo	SS36	Consolidamento galleria "Monte Piazzo"	01/02/2024	30/04/2026
Lombardia	Piantedo	SS38	Allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300	01/12/2024	30/03/2026
Lombardia	Piona	SS36	Potenziamento svincolo località Piona	01/11/2024	31/12/2025

Infine, la RT evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato A, ANAS, in quanto soggetto attuatore, provvederà a riallineare il monitoraggio sui sistemi informativi rispetto a quanto previsto dal DPCM 8 settembre 2023.

**Al riguardo**, atteso che la RT evidenzia che l'affidamento degli interventi in esame ad ANAS S.p.A. è finalizzato a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano, sarebbe utile acquisire maggiori informazioni circa le attuali implicazioni finanziarie e le caratteristiche di tali problematiche.

Per gli ulteriori risvolti finanziari derivanti dall'affidamento degli interventi in esame a favore di ANAS S.p.A. si rinvia a quanto osservato al successivo articolo 4.

## **Articolo 2**

***(Modifiche al decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31)***

La norma apporta una serie di modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, relativo alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.. In particolare:

- 1) si escludono dalla progettazione e realizzazione del piano complessivo delle opere olimpiche affidato alla predetta Società le opere affidate quale soggetto attuatore ad ANAS S.p.A;
- 2) si interviene sulla *governance* della Società confermando che i membri dell'organo di amministrazione della Società sono cinque e specificando a chi competono le nomine e le funzioni cui sono chiamati a svolgere;



- 3) si dispone che alle riunioni dell'organo di amministrazione può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore delegato della Fondazione "Milano- Cortina 2026";
- 4) si stabilisce che all'amministratore delegato della Società sono attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari di cui all'Allegato 1, nonché dell'intervento di cui all'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121<sup>1</sup>. Il consiglio di amministrazione delega al consigliere di cui al comma 5, lettera a), numero 3, le proprie attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione. Sulle predette funzioni delegate, il consiglio di amministrazione può, in qualunque momento, impartire direttive e avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- 5) si passa da un sistema di nomine dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione da parte delle amministrazioni centrali e regionali ad un modello in cui la nomina è affidata all'assemblea dei soci;
- 6) si prevede l'inserimento dell'Allegato 1 al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato B al decreto in esame, che elenca le opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

#### **Allegato B**

Elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." quale commissario straordinario

Regione	Intervento
Lombardia	SS 36–Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana
Lombardia	SS 38–Tangenziale sud di Sondrio
Lombardia	SS 42 "del Tonale e della Mendola"–lotto 1 (comune di TrescoreBalneario); lotto 2 (comune di Entratico)
Lombardia	SS 639–Variante di Vercurago
Veneto	SS 51–Variante di Cortina
Veneto	SS 51–Variante di Longarone
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano

**La RT.** afferma che la norma, limitandosi ad apportare modifiche alla *governance* di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>1</sup> Si tratta degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e degli interventi di riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

In particolare, le modifiche alla *governance* apportate dal decreto in esame non determinano variazioni in merito alla partecipazione al capitale sociale della Società, pari a 1.000.000,00 di euro, che risulta così suddivisa:

- Ministero dell'economia e delle finanze 350.000,00 euro
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 350.000,00 euro
- Regione Lombardia 100.000,00 euro
- Regione Veneto 100.000,00 euro
- Provincia autonoma di Bolzano 50.000,00 euro
- Provincia autonoma di Trento 50.000,00 euro

Agli enti titolari di partecipazioni al capitale sociale è infatti confermata nel decreto in esame una partecipazione nel procedimento di nomina degli organi sociali coerente con la relativa titolarità di quote azionarie. Contestualmente, si introduce un ripensamento strutturale del ruolo degli azionisti e dell'assemblea dei soci: in particolare, agli azionisti è riconosciuto un potere di designazione dei componenti dell'organo di governo e dell'organo di revisione, che deve poi trovare nel momento collegiale dell'assemblea dei soci la propria finalizzazione con la nomina dei predetti componenti.

La RT precisa che rimangono in capo all'Amministratore delegato *pro tempore* della Società le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi stradali e ferroviari ricompresi nel solo Allegato B, che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020 (con esclusione dell'intervento "SS 36 Messa in sicurezza tratta Giussano Civate", incluso tra quelli inseriti nell'Allegato A), nonché per la realizzazione dei soli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, ai sensi dell'articolo 16, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 121 del 2021.

La RT conclude ribadendo che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'allegato B che introduce l'Allegato 1 al citato decreto-legge n. 16 del 2020, la RT afferma che lo stesso prevede l'elenco delle opere complementari in ambito stradale già oggetto di commissariamento, per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» quale commissario straordinario.

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
Lombardia	SS 36 – Completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana	F57H20001340001	31.955.200,00 € di cui IVA: 203.457,77 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 6.417.749,68 €
Lombardia	SS 38 – Tangenziale sud di Sondrio	F61B20000140001	52.800.000,00 € di cui IVA: 336.175,96 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.589.122,00 €
Lombardia	SS 42 “Realizzazione di una galleria artificiale e viabilità accessoria Lotto 1 Case Sparse presso il Passo del Tonale”	F17H20001750001	16.329.000,00 € di cui IVA: 103.966,24 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.224.043,81 €
Lombardia	SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo	B81B03000220004	253.289.600,00 € di cui IVA: 1.398.113,53 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: € 44.121.448,93 €  Totale Copertura Finanziaria 159.000.000,00
Veneto	SS 51 – Variante di Cortina - Lotto 1 Bretella di penetrazione a SUD di Cortina	F47H18001500001	51.861.900,00 € di cui IVA: 330.203,11 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 10.298.031,53 €
Veneto	SS 51 – Variante di Longarone	F51B20000150001	395.928.984,00 € di cui IVA: 2.520.867,54 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 80.791.240,26 €
Lombardia	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco- Sondrio-Tirano (Lotto 1)	C24J20000100001	13.905.500,00 € di cui IVA: 88.535,89 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 2.764.417,05 €

Regione	Intervento	CUP	Costo intervento
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 2)	C54J20000120001	17.257.500,00 € di cui IVA: 109.877,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.385.556,08 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 3)	C84J20000080001	4.476.300,00 € di cui IVA: 28.500,46 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 818.112,40 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 4)	C24J20000110001	5.146.400,00 € di cui IVA: 32.766,97 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 935.174,03 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 5)	C24J20000120001	8.672.100,00 € di cui IVA: 55.214,99 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 1.658.286,15 €
	Interventi di soppressione passaggi a livello sulla SS 38 linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano (Lotto 6)	C84J20000090001	16.542.200,00 € di cui IVA: 105.323,67 € oltre IVA recuperabile dalla Stazione Appaltante: 3.345.397,51 €

In relazione alle opere di cui all'Allegato B, la RT rappresenta che le stesse sono tutte integralmente finanziate con risorse stanziare a legislazione vigente (come espressamente evidenziato nell'Allegato 1 al citato d.P.C.M. dell'8 settembre 2023), fatta eccezione per l'intervento "SS 639 – Variante di Vercurago Lotto San Gerolamo" che presenta un costo complessivo per il quale allo stato si dispone di una copertura pari a 159 milioni di euro, con fabbisogno residuo di 94,3, stante il costo complessivo pari a 253,3 milioni di euro. Pertanto, l'ambito di operatività del Commissario nominato per il citato intervento è circoscritto ai lotti funzionali o alle attività integralmente finanziate a legislazione vigente.

Infine, la RT evidenzia che, per gli interventi di cui all'Allegato B, il riallineamento dei dati di monitoraggio dovrà essere operato dal Commissario straordinario.

**Al riguardo**, pur prendendo atto che la norma ha carattere ordinamentale, si osserva che il comma 5-ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 fa riferimento ad un

intervento per il quale l'Amministratore delegato della Società è Commissario straordinario, intervento che la RT specifica essere l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo, mentre l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge n. 121 del 2021 prevede invece due interventi: l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo e la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné. Andrebbe dunque chiarito se il Commissario straordinario dovrà curare solo l'adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo o anche la riqualificazione dell'impianto olimpico per il pattinaggio di velocità "Ice rink Oval" di Baselga di Piné.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2020-2026)***

La norma prevede il subentro dell'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A., dalla data di entrata in vigore del presente decreto, quale commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento relativo alla strada statale SS 36 – Messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Commissario straordinario può nominare fino a un massimo di due sub-commissari, scelti tra il personale di ANAS S.p.A. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità, comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico del quadro economico dell'intervento di cui al primo periodo nel limite massimo di 50.000 euro annui.

Per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.A. può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**La RT** afferma che la norma reca disposizioni in materia di commissariamenti delle opere connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 e muove dall'esigenza di procedere ad una revisione dell'impianto commissariale delle opere al fine di consentirne lo svolgimento in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi degli interventi.

La RT precisa che gli eventuali oneri per i rimborsi spese al Commissario straordinario e ai sub-commissari potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell'intervento che presenta le necessarie disponibilità, nella voce "Spese di cui agli articoli 24, c. 4, d.lgs. 50/2016 e articolo 23, c. 11-bis, del d.lgs. 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del d.lgs 50/2016", nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere

svolte dal personale dipendente” che all’attualità prevede una spesa complessiva pari a euro 3.932.671,12.

Ribadisce che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l’amministratore delegato *pro tempore* di ANAS S.p.a può avvalersi delle strutture della medesima società, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT conclude osservando che si tratta di disposizioni dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**Al riguardo**, atteso che gli eventuali oneri per i rimborsi spese al Commissario straordinario e ai sub-commissari, nel limite massimo di 50.000 euro annui, potranno utilmente essere coperti nel quadro economico dell’intervento in esame, per il quale la RT fornisce le disponibilità attuali, e considerato che la norma è corredata di apposita clausola di invarianza finanziaria per quanto riguarda l’avvalimento di altri enti o strutture pubbliche da parte dell’amministratore delegato, non si hanno osservazioni da formulare.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni transitorie e finanziarie)***

Il comma 1 prevede che entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali ai sensi del comma 2, la Società adegui la convenzione quadro con ANAS S.p.A. alle disposizioni di cui al presente decreto. Per ciascuno degli interventi di cui all’Allegato A, non sono dovute alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere e le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura. Tale ammontare degli “oneri di investimento” è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento dell’importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è desunto dal Quadro Economico effettivo. Per la realizzazione dei predetti interventi, sono riconosciuti ad ANAS S.p.A. gli oneri di investimento di cui all’articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che non può superare il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento, da cui sono dedotte le eventuali somme rendicontate da ANAS S.p.A., nelle modalità previste dal vigente contratto di programma, rispetto ai costi interni ed esterni sostenuti per i predetti interventi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli oneri di investimento sopra citati sono riconosciuti nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone in merito alla designazione dei componenti degli organi sociali della Società, alla convocazione dell’assemblea dei soci della Società per procedere al rinnovo degli organi sociali e all’adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni. Nelle more del perfezionamento delle procedure di nomina, restano in carica gli organi sociali con poteri di gestione ordinari.

Il comma 3 autorizza a favore dell’ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l’anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034. ANAS S.p.A. destina le citate risorse alla copertura degli oneri connessi alla manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale, anche al fine di garantire l’accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 214, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34 che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034.

Il comma 4 prevede che dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 4, commi 1 e 2, del presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**La RT**, in merito al comma 1 e alla retrocessione di ANAS quale soggetto attuatore rispetto ai cinque interventi dell'Allegato A, evidenzia che per le predette opere non risultano sottoscritte le specifiche convenzioni di subentro previste dall'articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro tra la Società e ANAS S.p.a. del 1° giugno 2023: secondo quanto previsto nella predetta convenzione quadro, la stipula delle convenzioni di subentro è infatti prevista all'esito del perfezionamento della procedura autorizzativa dell'opera e del completamento della relativa progettazione.

Ne deriva che ad oggi le attività di progettazione sono state svolte dall'ANAS, che ha altresì fornito alla Società supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti. Alle prestazioni svolte in fase di progettazione da ANAS si applica il regime previsto, nelle more della stipula della convenzione di subentro, dall'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023, il quale stabilisce che ANAS rendiconti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità già previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS, i costi esterni in coerenza con gli impegni contrattuali per la realizzazione dell'opera e i costi interni sostenuti, finanziati a valere sugli oneri di investimento assegnati all'intervento.

Tenuto conto di questo quadro convenzionale, nel definire la retrocessione ad ANAS dei cinque interventi dell'Allegato A del presente decreto, la disposizione in esame prevede che alla regolazione dei rapporti tra la Società e ANAS si provveda mediante l'aggiornamento della convenzione quadro del 1° giugno 2023, tramite stipula di un atto aggiuntivo. La disposizione, in particolare, chiarisce che per tali interventi non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto-legge n. 16 del 2020, per tali opere, il regime degli oneri di investimento riconosciuto ad ANAS è disciplinato dall'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che quantifica i predetti oneri di investimento in una percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'intervento, dal quale sono dedotti eventuali corrispettivi rendicontati da ANAS al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla luce del predetto articolo 7 della convenzione quadro tra la Società e ANAS.

La disposizione precisa che tale riconoscimento avviene in ogni caso nei limiti delle risorse allo stato disponibili nei quadri economici senza nuovi o maggiori (oneri) a carico della finanza pubblica.

In virtù di tale precisazione, secondo la RT, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la percentuale del 3 per cento riconosciuta alla Società a titolo di oneri di investimento non era tale da assorbire i costi interni ed esterni sostenuti da ANAS per le attività svolte nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell'opera.

Per tali costi, infatti, l'articolo 7 della convenzione quadro del 1° giugno 2023 tra la Società e ANAS S.p.A prevedeva l'obbligo in capo a quest'ultima di rendicontare le spese sostenute secondo le modalità previste dal vigente contratto di programma MIT/ANAS.

In sede di sottoscrizione delle convenzioni di subentro da stipulare per ciascuna opera, ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della convenzione quadro, la rendicontazione dei costi sostenuti da ANAS S.p.A. sarebbe in ogni caso stata sostituita con il riconoscimento alla medesima ANAS S.p.A dell'ordinario regime di determinazione degli oneri di investimento, sulla base della percentuale del 9% di cui all'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge n. 98 del 2011.

La disposizione in esame, pertanto, si limita a confermare il regime forfettario di imputazione degli oneri di investimento, per la sopra richiamata percentuale non superiore al 9 per cento dello stanziamento destinato al finanziamento dell'opera, previsto dall'articolo 36, comma 3-*bis*, secondo periodo, per i quadri economici approvati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Va ribadito che la predetta percentuale del 9 per cento è da intendersi come omnicomprensiva, in quanto dalla medesima devono essere detratte le spese rendicontate da ANAS al MIT per i costi interni ed esterni sostenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale intervento si rende necessario non solo per ragioni di simmetria con il regime ordinariamente applicato agli interventi affidati ad ANAS come soggetto attuatore, ma anche per ragioni di certezza nella quantificazione dell'incidenza degli oneri di investimento riconosciuti ad ANAS in relazione alle predette cinque opere. Tale regime di quantificazione degli oneri di investimento appare in ogni caso coerente con i relativi quadri economici dai quali si evince una quantificazione degli oneri di investimento pari ad un totale del 9%, coerente, pertanto, con la previsione di cui trattasi.

Con riferimento alla disposizione che chiarisce che per i cinque interventi retrocessi ad ANAS non sono dovuti alla Società gli oneri di investimento previsti dall'articolo 3, comma 11, la RT osserva che tale previsione appare coerente con la scelta operata dal decreto in esame (articolo 2, comma 1, lettera a)) di espungere le predette opere dal perimetro di azione della Società.

Ne deriva che le relative attività di monitoraggio dovranno essere svolte dal soggetto attuatore, ovvero da ANAS S.p.a.

Le attività amministrative svolte ad oggi dalla Società ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere possono ritenersi coperte dalle risorse trasferite alla Società ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*septiesdecies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, il quale ha disposto a favore della Società il trasferimento di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3% relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

In merito al comma 2 la RT si limita a ribadire il contenuto della norma e afferma che si tratta di disposizioni di carattere ordinamentale dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Con riferimento al comma 3, che autorizza a favore dell'ANAS S.p.A. la spesa di 17,73 milioni di euro per l'anno 2032 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 e prevede la relativa copertura finanziaria a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, la RT chiarisce che le somme attualmente disponibili ammontano a 67,730 mln € di cui

- 17,730 per l'anno 2032;
- 25 mln € per ciascuno degli anni 2033 e 2034.

Infine, relativamente al comma 4 la RT conferma la previsione di una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita a tutte le disposizioni introdotte dal decreto, ad esclusione del comma 3 dell'articolo 4.

**Al riguardo**, circa il riconoscimento ad ANAS Spa di oneri di investimento in una misura non superiore il 9 per cento dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, differente rispetto alla medesima voce di spesa in favore della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» prevista in una somma sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, andrebbero forniti maggiori chiarimenti in ordine alla possibilità che i quadri economici degli interventi ora affidati ad ANAS Spa rechino una quantificazione degli oneri di investimento tali da riuscire a garantire la percentuale da riconoscere ad ANAS Spa. Infatti, si presume che a legislazione vigente i quadri economici degli interventi in esame siano stati valutati riportando una quota di oneri di investimento determinata sulla base di quanto previsto dalla normativa ovvero sino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal Quadro Economico effettivo.

Si prende atto che le attività amministrative finora svolte dalla società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.», inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della indizione delle conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti relativi alle cinque opere di cui all'allegato A sono coperte ai sensi dell'articolo 10, comma 3-*septiesdecies* del DL 228/2021. Tuttavia, si evidenzia che la norma citata prevede uno trasferimento in favore della Società di una somma non superiore alla metà della quota massima del 3% relativa agli oneri di investimento, nel limite di 14 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Posto che ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge in esame ANAS S.p.A. è individuato quale soggetto attuatore degli interventi di cui all'Allegato A e subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, andrebbe chiarito in relazione al trasferimento previsto nel 2024 se questo è avvenuto antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e quindi risulti già finalizzato in favore della Società o debba, invece, essere destinato ad ANAS.

Infine, circa la copertura finanziaria della spesa in favore di ANAS Spa prevista dal comma 3, a valere sull'utilizzo delle risorse residue di cui all'articolo 214, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che ha autorizzato la spesa in favore dell'ANAS S.p.A. di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si rileva che tali risorse sono state autorizzate in favore di ANAS Spa a seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni. Va osservato che secondo quanto disposto dal successivo decreto ministeriale<sup>2</sup>, la misura della compensazione è stata fissata in circa 170 milioni di euro, ripartiti in 25 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2021 al 2026 e in circa 20 milioni di euro per l'annualità 2027. Andrebbe dunque chiarito come sono state considerate le restanti risorse residue fino all'annualità 2034, ovvero se le stesse sono ancora finalizzate ai sensi dell'articolo 214, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 oppure sono state scontate nei saldi di finanzia pubblica quali economie. Inoltre andrebbe chiarito il motivo per cui la RT afferma che solo le risorse dal 2032 al 2034 risultano disponibili e utilizzabili per finalità di copertura finanziaria.

---

<sup>2</sup> D.M. 2 dicembre 2021 “Compensazione a favore di ANAS S.p.a. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni”, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 giugno 2022, n. 132.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Gen 2024

[Nota di lettura n. 116](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (**Atto del Governo n. 102**)

"

[Nota di lettura n. 117](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (**Atto del Governo n. 109**)

"

[Nota di lettura n. 118](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (**Atto del Governo n. 108**)

"

[Nota di lettura n. 119](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura (**Atto del Governo n. 110**)

"

[Nota di lettura n. 120](#)

**A.S. 986:** "Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico"

"

[Nota di lettura n. 121](#)

**A.S. 996:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Feb 2024

[Nota di lettura n. 122](#)

**A.S. 995:** "Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 123](#)

**A.S. 1005:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 124](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (**Atto del Governo n. 116**)

"

[Nota di lettura n. 125](#)

**A.S. 997:** "Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale"

"

[Nota di lettura n. 126](#)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane (**Atto del Governo n. 121**)